

Condizioni in presenza delle quali il Presidente di Corte di appello e il Procuratore Generale della Repubblica del distretto dove presta servizio un magistrato addetto a funzioni giudicanti possano avere ragione di essere informati dei procedimenti penali per cui è competente la Procura della Repubblica di altro distretto ex art. 11 c.p.p..

(Deliberazione del 5 novembre 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 novembre 2003,

- rilevato che con nota in data 9 marzo 2001, il Procuratore Generale presso la corte di appello di Torino, formulava un quesito inteso a conoscere se ed in quali limiti la stessa Procura Generale “possa avere ragione d'essere genericamente informata di situazioni trasmesse alla Procura di Milano su magistrati non soltanto requirenti, ma anche giudicanti, del distretto Piemonte e Valle d'Aosta: tenuto conto che le notizie su detti procedimenti vengono trasmesse o richieste, talvolta, solo per conoscenza e, talaltra, con investimento singolo e diretto a questo ufficio e non per i soli magistrati requirenti, senza porre – per i giudicanti – la domanda di notizie al Presidente della Corte di appello”;
- rilevato che, al fine di assicurare l'esercizio dei poteri di sorveglianza riconosciuti dalla legge, ai sensi della circolare consiliare n. 1126 del 24 gennaio 1996 “il pubblico ministero procedente nei confronti di magistrati giudicanti deve informare, nei limiti previsti dalla circolare prot. 13682 del 5 ottobre 1995, il Presidente della Corte di appello nel cui distretto i magistrati stessi esercitano le loro funzioni”;
- letto il parere dell'Ufficio Studi n. 395/03, secondo cui “sembra comunque doversi escludere che sussista, alla luce della normativa primaria e secondaria, l'obbligo di notificare, ai sensi della Circolare n. 1196/96, il Procuratore Generale presso la Corte di appello per i procedimenti riguardanti giudici del distretto, per cui è competente ex art. 11 c.p.p. ufficio giudiziario di altro distretto, fattispecie che costituisce oggetto specifico del quesito posto dal Procuratore Generale della Repubblica di Torino”;
- ritenuto di dover condividere tale valutazione, atteso che, sulla base della normativa primaria e secondaria vigente ed in considerazione della funzionalità dell'informativa all'esercizio dei poteri di vigilanza (suddivisi tra Presidente della Corte di appello per i magistrati giudicanti e Procuratore Generale per i requirenti), non vi è obbligo di dare notizia al Procuratore Generale presso la Corte di appello dei procedimenti riguardanti giudici del distretto della stessa Corte di appello;

d e l i b e r a

di rispondere alla nota sopra indicata nei sensi di cui in motivazione.